

Decisione n. 30 del 22 luglio 2021

OGGETTO: Società (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la richiesta di riesame avanzata ai sensi dell'art. 25 L. 241/90 dalla Società (*Omissis*) (prot. n. 1012 del 04.06.21) nella persona dell'Amministratore (*Omissis*) la quale deduce, in termini ivi meglio precisati, il tacito diniego della (*Omissis*) segnatamente dei (*Omissis*) e (*Omissis*), all'istanza di accesso alla documentazione richiesta con note del 15.04.21 e 26.04.21 relativa alla "integrale corrispondenza eventualmente intercorsa con il Comune di (*Omissis*)" riguardante un esposto della stessa Società nei confronti del Comune di (*Omissis*) in merito ad una presunta contaminazione di un sito di cui l'Ente sarebbe proprietario;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1035 ED del 11/06/2021 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione ed al fine di acquisire maggiori elementi di giudizio, ha richiesto al competente (*Omissis*) di rappresentare la propria posizione al riguardo;



DATO ATTO che l'Ente, con nota (allegata) del 30.06.21, ha rappresentato:

- di essere stato destinatario di un'unica nota (n. 25875 del 01.12.20), corredata da allegati, trasmessa dal Comune di (*Omissis*) anche al (*Omissis*);
- che la richiesta di accesso debba essere presentata dal ricorrente al Comune di (*Omissis*) che ha prodotto i documenti e li detiene stabilmente;

CONSIDERATO che:

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi introdotto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico e si colloca, in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi;
- 1' Art. 25. Comma 2 della medesima Legge recita "La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente";
- ricorre, pertanto, l'obbligo di consentire l'accesso da parte dell'Amministrazione o Ente il quale, ancorché diverso dall'Ente o Amministrazione che ha adottato l'atto connesso o presupposto di cui si richiede l'accesso e l'estrazione di copia, ne abbia comunque la materiale



disponibilità. La ratio di tale norma è evidentemente quella di consentire una semplificazione dell'accesso al cittadino.

RITENUTO nel merito che:

- appare pertanto infondato il motivo di gravame con cui il Dipartimento Regionale rappresenta il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che i documenti de quibus debbano necessariamente essere richiesti all'Amministrazione che li ha prodotti;
- in tal senso si sono espressi anche i Giudici di Palazzo Spada i quali hanno ritenuto infondato l'appello con cui un soggetto pubblico contestava la propria legittimazione passiva a fronte della domanda di accesso agli atti proposta nei propri confronti e avente ad oggetto documenti cui il medesimo soggetto non aveva dato vita, ma che erano entrati a far parte del proprio complessivo ordinamento pur adottati da altro soggetto (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 10/01/2007 n° 55);
- tale pronunzia conferma, ove ne abbisognasse, la portata reale del principio di accessibilità degli atti amministrativi, ovvero la facile e utile reperibilità dei medesimi a prescindere dal soggetto che li abbia formati o che li detenga, chiarendo in modo assai indiscutibile la portata del concetto di cui all'articolo 25, comma 2, della L. n. 241/1990;
- in tal senso non si può che sottolineare la necessità che l'atto o il documento cui si intende accedere debba trovarsi nella disponibilità materiale del soggetto cui è rivolta l'istanza di accesso, visione ed



estrazione copia, senza che tale detenzione sia solo occasionale ovvero temporanea;

• la stabilità della detenzione (e, di conseguenza, la qualificazione a legittimato passivo del detentore) deve dunque identificarsi nel ricavare dalla apprensione dei documenti una qualche (seppur minima) utilità ai fini della completezza dei contenuti dell'attività del soggetto che quell'atto detiene, utilità rintracciabile, ad esempio, nella completezza anche di una sola istruttoria ovvero nella formazione del quadro giuridico disciplinante l'attività del soggetto stesso detentore, sicuramente indici sintomatici dell'utilità del "materiale".

RITENUTO che, nel caso di specie che:

- il (*Omissis*) in questione ha comunque confermato la detenzione della documentazione richiesta;
- appare sussistente l'interesse del ricorrente, essendo il medesimo rilevabile dagli atti e non contestato dal (*Omissis*) *de quo*;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo al ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;
- la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;



Tutto ciò premesso

DECIDE

- 1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalla Società (*Omissis*) (prot. n1012 del 04.06.21) nella persona dell'Amministratore (*Omissis*) nei confronti della (*Omissis*), segnatamente dei (*Omissis*) e (*Omissis*), volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla "integrale corrispondenza eventualmente intercorsa con il Comune di (*Omissis*)" come meglio esplicita tata con note del 15.04.21 e 26.04.21.
- 2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla Società ricorrente ed al (*Omissis*) ed (*Omissis*).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.